

Sepr...



**Comune di Santa Cristina Gela
Provincia Regionale di Palermo**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



**Comune di Santa Cristina Gela
Provincia Regionale di Palermo**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA CRISTINA GELA

ART. 1 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

- I. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza.
- II. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- III. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal neo eletto Consigliere anziano (per numero di preferenze individuali), il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 2 - GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

- I. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:
"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE".
- II. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
- III. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
- IV. Del giuramento si redige processo verbale.
- V. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

ART. 3 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

- I. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità ed, infine, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 4 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

- I. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno il Presidente. Nella prima votazione per la elezione del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seconda votazione risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
- II. Il Consiglio comunale elegge, altresì, un Vice Presidente. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- I. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale; attiva le Commissioni consiliari se costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha la facoltà di sospendere le adunanze, di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e di garantire l'ordine negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- II. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
- III. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
- IV. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente adeguatamente predisposte.

ART. 6 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

- I. Ogni singolo Gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo.
- II. Ogni Consigliere deve far parte di un Gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella lista. In caso diverso si può costituire un Gruppo misto con numero non inferiore a due componenti.

ART. 7 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- I. È istituita la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Conferenza dei Capigruppo.
- II. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può essere sentita sulla programmazione dei lavori del Consiglio, qualora per l'argomento da trattare risulti opportuno l'esame preliminare dello stesso. La valutazione di opportunità è di esclusiva pertinenza del Presidente.
- III. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore dallo stesso designato.

ART. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

- I. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal suo Presidente.
- II. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
- III. Il Sindaco e i componenti della Giunta partecipano alle riunioni di Consiglio, possono intervenire nella discussione, produrre documenti o rendere dichiarazioni, senza diritto di voto.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- I. Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno e la data.
- II. Il Consiglio può, inoltre, riunirsi su richiesta del Sindaco o per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
- III. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene notificato alla dimora dei Consiglieri o al domicilio eletto nel comune di Santa Cristina Gela, almeno cinque giorni consecutivi prima del giorno fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
- IV. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere notificato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- V. L'eventuale integrazione degli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno deve essere notificata ai Consiglieri con le stesse modalità indicate nel presente articolo.
- VI. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta al balcone della sede del Municipio la bandiera nazionale ed europea.

ART. 10 - ORDINE DEL GIORNO

- I. Nell'Ordine del Giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, degli Assessori e le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'Ordine del Giorno della seduta successiva.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- I. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 9 all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 12 - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

- I. Presso la Segreteria del Comune saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni feriali prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
- II. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al IV comma dell'art. 9.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

- I. Il Consiglio è Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.
- II. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.
- III. Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Sindaco in ordine allo stato di attuazione degli atti programmatici e all'attività svolta.

ART. 14 - NUMERO LEGALE

- I. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- II. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
- III. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo Ordine del Giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
- IV. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica; le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
- V. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'Ordine del Giorno.
- VI. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Presidente e/o il Segretario comunale in caso di allontanamento dall'Aula.

ART. 15 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- I. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
- II. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
- III. Per le nomine e le designazioni, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 16 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- I. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio comunale.
- II. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
- III. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.
- IV. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, ai quali con preavviso di almeno dieci giorni sarà dato un termine di ulteriori dieci giorni per produrre eventuali giustificazioni.
- V. Il Consiglio, in apposita seduta, provvederà a valutare le giustificazioni addotte dal Consigliere e successivamente a deliberare sulla proposta di decadenza.
- VI. Il Presidente, ogni sei mesi, riferisce al Consiglio comunale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari.

ART. 17 - AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- I. Di norma le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'Aula all'uopo destinata, nella quale devono essere riservati i necessari posti al Sindaco, ai componenti della Giunta Municipale, al Segretario, ai funzionari e impiegati addetti al servizio, ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
- II. Apposito spazio deve essere destinato al pubblico.

ART. 18 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- I. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione.
- II. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili e, nei casi più gravi, adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

ART. 19 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- I. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO COMUNALE

- I. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- II. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili del Servizio, il parere è espresso dal Segretario, in relazione alle sue competenze.

ART. 21 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

- I. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.
- II. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
- III. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
- IV. È firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
- V. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
- VI. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 22 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- I. Dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente sono posti all'Ordine del Giorno le eventuali comunicazioni del Presidente, il quale:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
 - b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla Presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
 - c) invita il Sindaco a dare eventuali comunicazioni.
- II. Sulle comunicazioni del Presidente il Consiglio può esprimere le proprie valutazioni.

ART. 23 - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- I. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'Ordine del Giorno, rispettando la posizione di inserimento risultante nell'avviso di convocazione.
- II. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia inserita nell'Ordine del Giorno.
- III. L'iniziativa delle proposte, oltre ai Responsabili degli uffici, compete al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri.

ART. 24 - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- I. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
- II. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a dieci minuti, possono prendere la parola un Consigliere per Gruppo.
- III. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 25 - ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE: DISCUSSIONE GENERALE

- I. La discussione generale sull'argomento o proposta all'Ordine del Giorno inizia con la relazione e/o lettura della proposta stessa.
- II. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

ART. 26 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

- I. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senza indugio alla votazione.

ART. 27 - FACOLTÀ DI PARLARE

- I. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente né può interloquire quando altri ha la parola né tanto meno interrompere l'oratore.
- II. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

ART. 28 - ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

- I. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
- II. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
- III. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in Aula decadono dalla facoltà di parlare.
- IV. Nella discussione su ogni argomento all'Ordine del Giorno, ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
- V. Durante l'esposizione della proposta, ciascun Consigliere, previo assenso del Presidente, può chiedere ulteriori precisazioni su alcuni aspetti ben circostanziati della proposta e l'illustrazione di dati inerenti l'argomento trattato o in discussione.
- VI. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
- VII. Qualora il Presidente richiami due volte un oratore ad attenersi all'argomento in discussione, allo stesso, che seguiti a discostarsene, può essere tolta la parola.

ART. 29 - DURATA DEGLI INTERVENTI

- I. Gli oratori debbono parlare rivolti all'insieme del Consiglio.
- II. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervenuto non può superare i quindici minuti.

ART. 30 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

- I. Il Consigliere, che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente regolamento o che disturbi l'ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può toglierli la parola.

ART. 31 - TUMULTO IN AULA

- I. Quando sorga un tumulto nell'Aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in Aula, nei casi più gravi, può chiudere la seduta.

ART. 32 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

- I. È fatto pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
- II. È proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
- III. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più dieci minuti, il proponente e un Consigliere per ciascun Gruppo.
- IV. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 33 - PRESENTAZIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

- I. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in discussione.
- II. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale entro ventiquattrore prima dell'adunanza nel caso di riunione ordinaria ed entro le ore quattordici dello stesso giorno fissato per la riunione nel caso in cui la stessa sia stata convocata d'urgenza. Gli emendamenti che non necessitano di pareri preventivi possono essere presentati durante la seduta del Consiglio e comunque devono essere formulati per iscritto.
- III. Degli emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
- IV. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
- V. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più dieci minuti.
- VI. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
- VII. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
- VIII. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

ART. 34 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- I. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

ART. 35 - SISTEMI DI VOTAZIONI

- I. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano; sono a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
- II. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
- III. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 36 - CONTROPROVA

- I. La votazione per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
- II. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

ART. 37 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- I. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
- II. Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO"
- III. L'appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascuno dei Consiglieri deve rispondere "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO".

ART. 38 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

- I. È adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
- II. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate salvo che la legge non disponga diversamente.
- III. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, timbrate e siglate dal Segretario, inserite personalmente nell'urna da ciascun Consigliere, previo appello nominale.
- IV. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto.
Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
- V. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
- VI. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e allegate all'originale della deliberazione, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 39 - ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

- I. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre la sua ripetizione.

ART. 40 - DICHIARAZIONE DI VOTO

- I. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
- II. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
- III. Nel caso in cui il Consigliere sia portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'Aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
- IV. Parimenti, ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'Aula prima della votazione ne sarà dato atto nel processo verbale.
- V. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno.

ART. 41 - MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- I. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale nonché quelli disciplinati *infra*.
- II. In conformità di quanto previsto dallo Statuto comunale, in caso di astensione facoltativa, i Consiglieri che dichiarino di astenersi si computano nel quorum strutturale (ai fini della validità della seduta) ma non in quello funzionale: pertanto la deliberazione è approvata quando risulti ottenuta la maggioranza assoluta dei voti utilmente resi.
- III. Per voto utilmente reso si intende esclusivamente il voto favorevole e quello contrario.
- IV. I Consiglieri che intendano astenersi da una votazione hanno l'obbligo di comunicarlo preventivamente al Presidente.
- V. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, preveda, per l'elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
- VI. Lo Statuto del Comune e le sue eventuali modifiche sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 4 della legge 142/90 così come recepito e integrato dalla L.R. 48/91, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
- VII. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei voti utilmente espressi.

VIII. Le proposte respinte (che abbiano cioè ottenuto la maggioranza di voti contrari) non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa riunione o della riunione successiva, salva per quest'ultimo caso una loro riformulazione sostanziale.

IX. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART. 42 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

I. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "*Il Consiglio approva*" o "*Il Consiglio non approva*".

ART. 43 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

I. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.

II. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

ART. 44 - CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

I. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendano dare comunicazioni al Consiglio su specifici fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su determinati oggetti; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 45 - SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

I. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo.

II. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

III. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.

IV. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

V. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'Aula al momento in cui la risposta è in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

ART. 46 - INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.

I. È nella facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta.

ART. 47 - CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA

- I. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi della loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.
- II. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

ART. 48 - SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA

- I. Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
- II. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
- III. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
- IV. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari di ciascun Gruppo.
- V. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun Gruppo.
- VI. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

ART. 49 - CONTENUTO DELLA MOZIONE

- I. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
- II. Ogni Consigliere può presentare mozioni.

ART. 50 - TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

- I. La mozione, se presentata in Consiglio, viene trattata ai sensi dell'art. 23, dopo essere stata posta all'Ordine del Giorno nella successiva convocazione.
- II. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
- III. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Sindaco e agli Assessori.
- IV. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

ART. 51 - RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- I. Il Presidente del Consiglio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, potrà nominare speciali delegazioni incaricate di rappresentare il Consiglio comunale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti all'Amministrazione Provinciale, al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere particolari incarichi rappresentativi.

ART. 52 - DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- I. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi e dei relativi atti allegati e preparatori, nonché copia di atti che vengano ritenuti opportuni all'espletamento del mandato.
- II. Il rilascio avverrà a cura dell'ufficio di Segreteria, che l'effettuerà compatibilmente con le esigenze di ufficio e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
In ogni caso è garantita l'immediata visione degli atti previa richiesta scritta.

ART. 53 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- I. Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 54 - NORMA DI RINVIO

- I. In merito alla specifica disciplina della mozione di sfiducia al Sindaco, della cessazione dalle cariche, delle indennità e gettoni di presenza e per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo regolamento, delle leggi regionali, di leggi e regolamenti speciali e dello Statuto.

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

- I. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio e successiva pubblicazione all'Albo del Comune per la durata di quindici giorni.